



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 luglio 2019:

LEGGE 2 AGOSTO 2019 n.121

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. L'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
3. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
4. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. L'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2-ter, in base ai seguenti criteri:

- a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
 - b) avere dimorato effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario, nonché del periodo di cui all'articolo 2-*quater*; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a dieci anni:
 - 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;
 - 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;
 - c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;
 - d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all'estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
 - e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
 - f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
 - g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2-*ter*, comma 15.
- 2 *bis*. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi abbiano dimorato effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2-*ter*.”.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 2-ter alla Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. Il comma 11 dell'articolo 2-*ter* della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

“11. Entro il termine di cinque anni dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2-*bis*, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, al fine di consentire a coloro che abbiano già avviato le pratiche di rinuncia alla cittadinanza di origine, presso i competenti enti o uffici stranieri, di perfezionare il procedimento di rinuncia.”.
2. Il comma 14 dell'articolo 2-*ter* della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

“14. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio, eventualmente prorogato, di cui al comma 11, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto

disposto dal comma 12. L'Ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza, qualora la rinuncia alla cittadinanza di origine esponga i richiedenti ed i loro familiari a possibili situazioni di pericolo. In tale, caso allo scadere della proroga, l'interessato deve rilasciare una nuova dichiarazione giurata, con le modalità di cui al comma 12.”.

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 2-quater alla Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo:

*“Art. 2-quater
(Dimora)*

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per dimora si intende anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

*“Art. 5
(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)*

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

- a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.”.

Art. 6

(Norma di sanatoria)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica, coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i

termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1 punto 3 della Legge n.114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n.114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione nei Registri della Cittadinanza, da presentare avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è resa entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la Legge 30 novembre 2000 n.115;
- b) la Legge 30 marzo 2012 n.35;
- c) il Decreto-Legge 3 agosto 2012 n.113.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti